

DECRETO CURA ITALIA: MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “decreto Cura Italia”), reca anche molteplici misure a sostegno del lavoro (artt.19-48), di cui la presente nota propone una sintesi limitata ai lavoratori del settore privato. L'efficacia delle misure è condizionata da procedure snellite ma che richiedono ancora la consultazione dei sindacati, l'intervento delle Regioni e le istruzioni dell'Inps in relazione agli ammortizzatori sociali e dall'assenza di automatismi per le misure di sostegno, generalmente con fondi limitati e in attesa di regole operative.

1. Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio

- 1.1. I datori di lavoro, che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza corona virus, possono presentare domanda di concessione di cassa integrazione guadagni ordinaria (cigo) con causale “emergenza COVID-19”: la durata massima è di nove settimane, può decorrere dal 23 febbraio e deve terminare entro il mese di agosto. Ne possono godere anche i lavoratori neoassunti, solitamente esclusi dalle misure di integrazione salariale. Non è necessario l'accordo coi sindacati, coi quali è però occorre attivare, anche in via telematica, una procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto. Le domande devono essere presentate entro la fine del quarto mese successivo all'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La cassa integrazione consente di non interrompere il rapporto di lavoro col dipendente a cui l'Inps riconosce un'indennità pari a circa l'80% della retribuzione. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario (vedasi p. 1.3), le aziende non devono pagare il contributo addizionale (9,12 o 15%).
- 1.2. Le aziende che avevano già attivato la cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs) possono fare domanda per sostituirla con la cassa integrazione ordinaria.
- 1.3. I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (aziende con più di 5 dipendenti non coperte da cigo e cigs), che hanno in corso un assegno di solidarietà, possono chiederne la sostituzione con l'assegno ordinario (che ha importo almeno pari all'integrazione salariale cigo) nell'arco temporale che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, per la durata massima di nove settimane.
- 1.4. Ai datori di lavoro (esclusi i datori di lavoro domestico), per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto, le Regioni e le Province autonome, previa sottoscrizione di un accordo quadro coi sindacati (non richiesto per le aziende fino a 5 dipendenti), possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo massimo di nove settimane. Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

2. Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

2.1. A decorrere dal 17 marzo sono sospesi per 60 giorni tutti i licenziamenti "economici", di natura individuale (per giustificato motivo oggettivo) o di natura collettiva (disciplinati dalla legge 223/1991), qualora questi ultimi siano collegati a procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020.

2.2. Dal 5 marzo al 31 dicembre 2020, i lavoratori del settore privato, anche iscritti alla gestione separata Inps, con figli fino a 12 anni, hanno diritto ad un congedo parentale fino a 15 giorni e godranno di un'indennità pari al 50% della retribuzione, con contribuzione previdenziale figurativa. In alternativa, i su citati lavoratori possono optare per un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

2.3. I dipendenti con figli tra i 12 e 16 anni, in assenza di altri genitori che fruiscono di sostegno al reddito o con diritto ad astensione dal lavoro, hanno diritto all'astensione dal lavoro, con conservazione del posto di lavoro, ma senza indennità o contribuzione figurativa.

2.4. Per coloro che devono assistere un familiare disabile grave, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

2.5. Il periodo in quarantena con sorveglianza attiva per lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e pensionistico.

2.6. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta, per il mese di marzo, un'indennità non tassata pari a 600 euro.

2.7. È riconosciuta un'indennità non tassata una tantum di 600 euro ai dipendenti stagionali nel settore turismo, in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro tra l'1.1.2019 e il 16.3.2020, agli operai agricoli nonché ai lavoratori (non dipendenti) dello spettacolo con reddito annuo non superiore a 50.000 euro.

2.8. Per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi nel 2020, il termine di presentazione delle domande disoccupazione Naspi è prorogato da 68 a 128 giorni.

2.9. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, che dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020.

2.10. I lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie o con familiari disabili hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro, se compatibile, in modalità agile (*smart working*).

2.11. Ai lavoratori dipendenti e autonomi, compresi i liberi professionisti, che hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività in conseguenza dell'epidemia, è riconosciuta una speciale indennità, secondo priorità e modalità stabilite con decreto da emanare entro il 16 aprile.

2.12. È curiosamente inserito nel titolo II del decreto anche lo spostamento al 31 ottobre 2020 del termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.

19 marzo 2020